

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 25 SETTEMBRE 2024

IL COMITATO ESECUTIVO

“Visto l'articolo 51, comma 2 *bis*, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157, con il quale, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e a favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini e la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, è stata prevista l'acquisizione al sistema informativo del pubblico registro automobilistico dei dati delle tasse automobilistiche per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, contrastare l'evasione delle stesse tasse automobilistiche e conseguire risparmi di spesa; visto il comma 2 *ter* dello stesso articolo 51, che dispone che l'Agenzia delle entrate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano continuino a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico; visto il regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436, che ha istituito presso l'ACI il pubblico registro automobilistico; tenuto conto che, per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni normative di cui sopra, con nota dell'Agenzia delle entrate del 23 aprile 2020 è stato disposto il trasferimento all'ACI dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche-ANTA, precedentemente gestito dalla Società Sogei Spa; visto l'articolo 9 della legge regionale Liguria 21 dicembre 2012, n. 50, che autorizza la Regione, nel perseguimento di obiettivi di utilità pubblica, ad avvalersi degli uffici di altre amministrazioni ed Enti pubblici, in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale, per l'esercizio delle funzioni amministrative e per lo svolgimento di attività di interesse comune; vista la deliberazione del Comitato Esecutivo del 19 aprile 2023, con la quale è stata autorizzata la stipula del vigente Disciplinare di cooperazione con la stessa Regione Liguria in materia di tasse automobilistiche con scadenza al 31 dicembre 2025; vista la nota della Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali del 1° agosto 2024 e la successiva integrazione del 19 agosto 2024, con le quali, in considerazione della necessità di conformarsi ai pronunciamenti del Consiglio di Stato in merito ai ricorsi promossi dalla Società Gefil avverso gli accordi di cooperazione in materia di tasse automobilistiche sottoscritti dall'ACI con le Amministrazioni titolari del tributo, viene sottoposta la stipula di un nuovo Accordo di Cooperazione-Disciplinare Tecnico con la stessa Regione Liguria, ai sensi del citato articolo 51, comma 2 *ter*, del decreto legge n.124/2019, di durata quadriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e scadenza al 31 dicembre 2028, con conseguente cessazione anticipata del vigente Disciplinare di cooperazione con

la stessa Regione autorizzato con la richiamata deliberazione del 19 aprile 2023; visto lo schema di Accordo ed i relativi allegati, predisposti in conformità a quanto previsto dal Capo V del vigente Regolamento di attuazione del Sistema ACI di Prevenzione della Corruzione ed in ordine ai quali è stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura dell'Ente; considerato che l'intesa, già sottoscritta dall'Amministrazione regionale, conferma sostanzialmente l'ambito ed i contenuti della precedente collaborazione con esclusione dei servizi di stampa, imbustamento e postalizzazione degli atti di recupero del tributo già affidati all'Ente, per i quali è prevista la possibilità da parte della Regione di avvalersi di ACI Informatica quale centrale di committenza; tenuto conto che l'ambito cooperativo con la Regione investe funzioni pubbliche connesse alla gestione delle tasse automobilistiche, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: - gestione delle procedure di recupero e delega di funzioni all'ACI per le attività di recupero bonario; - gestione del recupero coattivo, mediante iscrizione a ruolo, da parte della Regione; - attività di assistenza pubblica tramite gli Uffici territoriali dell'ACI e gli Automobile Club della Liguria, investiti del compito di assicurare l'assistenza allo sportello, la bonifica puntuale dell'archivio delle tasse automobilistiche, l'istruzione e definizione delle pratiche di rimborso, delle richieste di esenzioni disabili e di sospensione per le auto prese in carico per la rivendita dai concessionari, oltre alla gestione delle memorie difensive presentate dai contribuenti a seguito del ricevimento di avvisi bonari o di cartelle esattoriali; tenuto conto altresì che, nell'ambito della cooperazione in parola, sarà assicurato al contribuente l'accesso ai dati concernenti la posizione fiscale dei propri veicoli attraverso una molteplicità di canali; considerato che risulta confermata la previsione di un piano di lavoro annuale finalizzato a definire, pianificare ed eventualmente modificare ed integrare le attività gestionali la cui esecuzione è funzionale alla gestione del tributo; tenuto conto, relativamente agli aspetti economici, che la Regione Liguria riconoscerà all'ACI, previa rendicontazione, il rimborso dei costi differenziali direttamente connessi alle attività svolte a suo favore nei termini previsti dall'Accordo, per un importo complessivo annuo stimato di € 641.606, nonché il rimborso a favore di ACI Informatica di € 31.000 per le attività da svolgere nel 2024 quale centrale di committenza; considerato che eventuali ulteriori servizi richiesti ad integrazione del Disciplinare saranno oggetto di autonomo e separato rimborso dei costi; tenuto conto che i costi stimati a carico dell'Ente riferiti all'Accordo, integralmente assorbiti dalle corrispondenti entrate, troveranno copertura, per ciascun esercizio finanziario di vigenza, nel pertinente conto di costo del budget annuale della Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali; ritenuta l'operazione in linea con gli indirizzi strategici di Federazione per il triennio 2023-2025 in materia di consolidamento del processo di integrazione dei sistemi PRA e tasse automobilistiche in funzione del miglioramento e dell'arricchimento dei servizi offerti ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni ed all'utenza professionale del settore *automotive* e del conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione, semplificazione, riduzione dell'evasione fiscale e di complessivi risparmi per le Regioni e le Province autonome relativamente alla gestione delle tasse automobilistiche; all'unanimità: **autorizza** la stipula, ai sensi

dell'articolo 51, comma 2 *ter*, del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, di un nuovo Accordo di Cooperazione-Disciplinare Tecnico con la Regione Liguria in materia di tasse automobilistiche regionali, di durata quadriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e scadenza al 31 dicembre 2028, in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett. A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione, con anticipata cessazione al 31 dicembre 2024 del Disciplinare di cooperazione con la stessa Regione autorizzato con deliberazione del 19 aprile 2023; **conferisce mandato al Presidente** per la relativa sottoscrizione, con facoltà di delega nonché con facoltà di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie ai fini del perfezionamento dell'atto. La Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali è incaricata di curare gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.

ACCORDO DI COOPERAZIONE - DISCIPLINARE TECNICO

Predisposto ai sensi dell'articolo 51, comma 2 ter del D.L. 124/2019
convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157



Firmato da Salvatore Moretto il 01-08-2024

1. INTRODUZIONE E BASE NORMATIVA	3
2. PREMESSE	3
3. CICLO DI VITA DEL TRIBUTO - OGGETTO DEL DISCIPLINARE	4
4. DESCRIZIONE DEI PROCEDIMENTI.....	5
5. ATTIVITA' DI ASSISTENZA AGLI STUDI DI CONSULENZA.....	8
6. DEFINIZIONE DEI RUOLI	9
7. VALIDITA' DEL DISCIPLINARE	9
8. PIANI DI LAVORO	10
9. RIMBORSO DEI COSTI DIFFERENZIALI E MODALITA' DI VALORIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE	10
10. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	10
11. PROPRIETA' DEI MEZZI: PROGRAMMI E LICENZE D'USO	11
12. DISCIPLINA DELLA PRIVACY E ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI	12
13. ALLEGATI	12

1. INTRODUZIONE E BASE NORMATIVA

Il presente documento costituisce il Disciplinare tecnico/economico (d'ora in poi Disciplinare), cioè il documento che definisce l'ambito della cooperazione tra la Regione LIGURIA (di seguito per brevità Regione) e l'Automobile Club d'Italia, quale gestore del pubblico registro automobilistico (di seguito per brevità ACI), anche per il tramite delle loro società *in house*, Liguria Digitale e Aci Informatica, in attuazione di quanto disposto dall'art. 51, comma 2-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157, di seguito riportato:

“Art. 51 - Attività informatiche in favore di organismi pubblici

2-ter. L'Agenzia delle entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2-bis.”

2. PREMESSE

La cooperazione in materia di gestione della tassa automobilistica tra la Regione LIGURIA e l'ACI, quale gestore del Pubblico Registro Automobilistico e conseguentemente dell'Archivio Integrato di cui all'articolo 51 comma 2bis della L. 157/2019, è regolata dal presente Disciplinare, dopo aver premesso:

che la legge n. 449/97, “*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*”, all'art. 17, comma 10, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;

che ai sensi dell'art. 9 della L.R. 50 del 21 dicembre 2012, la Regione LIGURIA può avvalersi della cooperazione con l'ACI e per l'effetto aderire al Disciplinare tecnico/economico di cui all'art. 51, comma 2-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157;

che l'art. 51, commi 1 e 2 bis, del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157 stabilisce che: “Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, nonché allo scopo di eliminare

duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo”;

Che ACI si avvale di ACI Informatica, in regime di *in house providing*, per l'espletamento dei servizi nel settore informatico, telecomunicazioni editoria, commerciale, marketing e comunicazione istituzionale, e in ogni altro ambito di interesse dell'Automobile Club d'Italia.

3. CICLO DI VITA DEL TRIBUTO - OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Ai sensi dell'articolo 51, comma 2-ter L. 157/2019 è richiesta ad ACI la cooperazione per la gestione dell'archivio Regionale delle tasse automobilistiche composto dai seguenti procedimenti/attività:

- I) la costituzione;
- II) l'aggiornamento e la bonifica;
- III) il controllo di qualità della base dati;
- IV) Il calcolo della tassa automobilistica dovuta;
- V) il controllo merito per l'individuazione dei casi di evasione totale o parziale della tassa automobilistica e di versamento non dovuto o eccessivo;
- VI) la generazione delle liste delle posizioni fiscali per il recupero bonario o coattivo o per l'iscrizione a ruolo;
- VII) la gestione e definizione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti attraverso la sua struttura federativa (Automobile Club di La Spezia, Genova e del Ponente Ligure) in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso;
- VIII) l'analisi dei dati;
- IX) la sicurezza dei dati ed il controllo degli accessi degli operatori agli archivi;
- X) la gestione degli accessi (trasparenza) e delle richieste di modifica (assistenza) allo stato fiscale dei veicoli di propria pertinenza da parte del soggetto passivo di imposta suo incaricato.

La gestione dell'archivio così come sopra descritta può avvenire anche attraverso sviluppo ed utilizzo di software applicativo dell'Amministrazione o in riuso.

I procedimenti necessari per assicurare la gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche e la gestione degli eventi tributari correlati alla vita del veicolo, vengono eseguiti con procedure completamente digitalizzate e, se necessario, con il supporto di servizi non informatici. In modo trasversale sono attivate le procedure per la trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione e l'assistenza ai contribuenti, erogata tramite

canali on-line, Uffici della Pubblica Amministrazione oppure tramite gli operatori economici del settore automobilistico, autorizzati alla prestazione di servizi di consulenza ai sensi della Legge 264/1991, che operano in regime di libera concorrenza.

L'acquisizione dei servizi di stampa, imbustamento e postalizzazione degli atti di recupero verso i contribuenti inadempienti sarà effettuata dalla Regione Liguria, che a tal scopo si potrà avvalere di Aci Informatica, tramite apposito accordo di committenza ausiliaria, ai fini dell'individuazione dei soggetti fornitori, previo svolgimento di gare pubbliche. Le attività relative all'Accordo di Committenza saranno svolte nel 2024 per garantire la continuità del servizio.

La Regione Liguria in conformità con l'art.15 del D.Lgs. 36/2023 designerà il Responsabile Unico del Progetto, il quale in ottemperanza a quanto previsto al comma 6 dello stesso articolo si avvarrà di una struttura di Supporto al RUP costituita da personale tecnico di Aci Informatica.

4. DESCRIZIONE DEI PROCEDIMENTI

I. Costituzione dell'archivio delle tasse automobilistiche

L'attività consiste nella generazione del ruolo tributario costituito dall'insieme dei veicoli attribuibili, in base alle leggi vigenti, alla titolarità attiva della Regione (soggetto attivo di imposta) e riscontrati nell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2 bis Legge 157/2019 (infra Archivio Integrato).

Per ogni veicolo sono acquisiti al ruolo i dati necessari alla individuazione del soggetto attivo e del soggetto passivo di imposta, alla determinazione dei periodi di imposta (decorrenza e scadenza dell'obbligazione tributaria), al calcolo del dovuto e della sanzione ed interessi se dovuti e delle cause di sospensione, interruzione o esenzione ed ogni altro dato utile ai fini dell'attività di riscossione e recupero della tassa automobilistica. Al fine di fronteggiare il rischio di interruzione dei servizi o di perdita di dati sono adottate le misure di sicurezza sull'archivio delle tasse automobilistiche quali: data center di business continuity o di disaster recovery.

II. Aggiornamento e bonifica dell'archivio delle tasse automobilistiche

L'Attività consiste nell'aggiornamento e bonifica dell'archivio delle tasse automobilistiche sulla base dei dati messi a disposizione dalla Regione, dei dati del PRA, della MCTC, dell'Anagrafe Tributaria, dei dati contenuti negli atti di data certa esibiti dal soggetto passivo di imposta o suo incaricato o acquisiti da altra PPAA.

L'attività consiste altresì nella verifica e conseguente correzione massiva delle posizioni con anomalie individuate sull'archivio delle tasse automobilistiche attraverso forniture di dati elaborate ad hoc dal sistema informativo del PRA, previa verifica della

corrispondenza con i dati dell'archivio regionale e dell'archivio Integrato. Le specifiche delle elaborazioni e dei flussi per lo scambio dei dati devono essere concordate con il soggetto attivo di imposta.

III. Controllo di qualità

I dati di cui ai commi precedenti sono sottoposti a preventivi e periodici controlli di qualità sulla base dei dati contenuti nell'archivio integrato di cui all'articolo 51, comma 2bis L. 157/2019 o della documentazione prodotta dalla parte o disponibile alla PA.

Il controllo di qualità è effettuato sulla singola posizione quando interviene una modificazione dello stato fiscale su richiesta di parte o d'ufficio o in sede di riscossione, o per effetto di un rimborso, una esenzione o riduzione, una sospensione della tassa automobilistica o per effetto dell'assunzione di un provvedimento in autotutela da parte del soggetto attivo di imposta o suo delegato, dell'accoglimento totale o parziale di un ricorso amministrativo e giudiziario avverso una richiesta di pagamento bonaria o coattiva.

IV. Calcolo del dovuto.

Il calcolo del dovuto e la generazione dell'Identificativo Unico di Versamento (IUV) è effettuato dalla Regione Liguria sui dati dell'archivio delle tasse automobilistiche (ruolo tributario) utilizzando la piattaforma pagoPA, secondo il modello1, il modello3, ed il modello4 (come da specifiche AGID/pagoPA S.p.A.), per ogni singola posizione tributaria, quale operazione propedeutica al pagamento della tassa automobilistica da parte del soggetto passivo di imposta o suo incaricato, in modo puntuale, sulla singola targa, o cumulativo, su un insieme di targhe, e per la successiva riconciliazione; per riconciliazione si intende l'operazione di abbinamento fra il riversamento effettuato dal PSP (accreditatisi per la riscossione presso AGID), che ha incassato la tassa automobilistica, all'amministrazione titolare del tributo e la singola posizione tributaria interessata al versamento. Il calcolo del dovuto è effettuato nel rispetto delle predette procedure anche per i pagamenti effettuati previa domiciliazione bancaria.

V. Controllo di merito

Il controllo di merito è finalizzato alla individuazione dei casi di evasione totale o parziale della tassa automobilistica e di versamento non dovuto o eccessivo. Il controllo di merito consiste nella individuazione ed estrazione delle posizioni tributarie irregolari per insufficiente, tardivo o omesso pagamento e nella individuazione dei pagamenti non dovuti o eccessivi ed è finalizzato al recupero o al rimborso d'imposta, sulla base della normativa e delle direttive statali e regionali vigenti al momento dell'insorgenza dell'obbligazione tributaria. All'atto del pagamento della tassa automobilistica, grazie ad un controllo di merito preventivo, viene calcolato l'importo dovuto utilizzando i dati presenti sull'archivio regionale e quelli certificati sul Pubblico Registro Automobilistico;

inoltre, ciascun evento di aggiornamento dei dati di un veicolo comporta in automatico l'attivazione del controllo di merito.

- a. sub procedimento del controllo di merito, è quello relativo alle radiazioni d'ufficio ai sensi dell'articolo 96 del Codice della Strada, che consiste nella individuazione dei veicoli assoggettabili alla procedura di radiazione d'ufficio sulla base dei parametri di volta in volta impostati in ottemperanza alle norme vigenti ed alle direttive regionali;

VI. Generazione delle liste delle posizioni fiscali per il recupero bonario o coattivo o per l'iscrizione a ruolo.

Sulla base degli esiti del controllo di merito di cui al precedente numero 5) vengono estratte dall'archivio delle tasse automobilistiche le posizioni fiscali che risultano non in regola con il pagamento della tassa automobilistica. Le liste sono assoggettate a controllo di qualità ed all'applicazione delle regole sull'importo minimo della pretesa tributaria e delle norme temporanee di sospensione o differimento della decorrenza dell'obbligazione tributaria. Sulla base delle liste prodotte, dopo i controlli di qualità, si procede con le attività di recupero nei confronti del soggetto passivo di imposta secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

VII. Gestione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti attraverso la sua struttura federativa (Automobile Club di La Spezia, Genova e del Ponente Ligure) in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso.

Per garantire, nel rispetto della normativa vigente, la trasparenza amministrativa, l'accesso e la modifica delle informazioni riguardanti lo stato fiscale del veicolo ai titolari o loro incaricati (punti 7 e 10, art. 3) sono attivate procedure:

- a) per la generazione e rilascio della visura fiscale, che consiste nella estrazione di tutti i dati relativi alla posizione fiscale dei veicoli appartenenti ad un medesimo codice fiscale ed in particolare sui versamenti effettuati e sulle procedure di recupero in corso;
- b) per la ricezione, istruzione e definizione delle domande di rimborso per pagamenti non dovuti o eccedenti sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche;
- c) per la ricezione, istruzione e definizione delle domande di esenzione previste dalle norme statali e regionali come, ad esempio, per i diversamente abili ed i veicoli storici. L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei

dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche;

d) per la ricezione, istruzione e accoglimento delle sospensioni di imposta per i veicoli affidati per la rivendita agli operatori autorizzati. L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche;

e) per la ricezione, istruzione e definizione delle contestazioni e dei ricorsi amministrativi avverso le attività di recupero bonario e coattivo. L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche;

f) per la gestione delle richieste di accesso in consultazione e modifica della posizione fiscale del veicolo. Il soggetto passivo di imposta deve poter accedere alle procedure amministrative concernenti la gestione dei veicoli in modo diretto, semplificato e multicanale. I cittadini devono poter accedere in modo diretto, semplificato, multicanale e controllato alle informazioni concernenti la propria posizione tributaria, richiederne la modifica o l'aggiornamento ed essere informati dell'esito dei provvedimenti assunti nei propri confronti. Nell'esercizio delle due funzioni precedenti è garantita l'assistenza tecnica, amministrativa e giuridica in ogni fase del processo, anche mediante le strutture territoriali e centrali dell'ACI e dell'Amministrazione titolare del tributo.

VIII. Analisi dei dati.

Le procedure per l'analisi degli indicatori di gestione del tributo e di supporto alle decisioni strategiche della Regione utilizzano i dati presenti sull'archivio delle tasse automobilistiche.

IX. Sicurezza dei dati ed il controllo degli accessi degli operatori agli archivi.

Le procedure per l'analisi degli indicatori di gestione del tributo e di supporto alle decisioni strategiche della Regione utilizzano i dati presenti sull'archivio delle tasse automobilistiche.

X. La gestione degli accessi (trasparenza) e delle richieste di modifica (assistenza) allo stato fiscale dei veicoli di propria pertinenza da parte del soggetto passivo di imposta suo incaricato.

Al soggetto passivo di imposta è garantito l'accesso ai dati concernenti la propria posizione fiscale direttamente on line o mediante accesso fisico agli Uffici Pubblici preposti o gli studi di consulenza automobilistica. Gli Uffici Pubblici preposti

garantiscono assistenza normativa e procedurale in ogni fase del procedimento e su ogni tipologia di istanza.

5. ATTIVITÀ DI ASSISTENZA AGLI STUDI DI CONSULENZA

Agli Studi di Consulenza abilitati alla riscossione sulla piattaforma pagoPA/pagoBollo e che siano stati autorizzati a termini di legge ad accedere al ruolo regionale/provinciale per erogare l'attività di assistenza ai sensi della legge 264/91 è garantita l'assistenza tecnica, specialistica e normativa.

In ottemperanza alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, ai soggetti di cui al comma precedente, sono forniti software di corredo per la dematerializzazione e la digitalizzazione delle pratiche amministrative.

6. DEFINIZIONE DEI RUOLI

La Regione e l'ACI si impegnano, ognuno per quanto di competenza, a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione delle attività previste nel presente Disciplinare, nel reciproco interesse pubblico e con un adeguato standard di qualità.

Le attività svolte per la gestione della Tassa Automobilistica sono di interesse comune delle parti per il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali. Ai fini del regolare ed ordinato svolgimento delle attività viene prodotto dalle parti l'allegato A al presente Disciplinare consistente in una tabella che, in relazione alle diverse fasi di gestione, individua il soggetto in capo al quale è attribuita la competenza delle attività da svolgere. La tabella può essere oggetto di modificazioni a richiesta della parte interessata.

La Regione per alcune attività provvederà a fornire documenti e direttive ad ACI, nonché eventuali deleghe di funzioni.

Nell'ipotesi di modifiche normative che determinino variazioni nell'erogazione delle attività in oggetto, la Regione concorderà con l'ACI tempi e modalità di adeguamento delle procedure organizzative ed informatiche, definendo altresì, anche nell'interesse dei contribuenti, gli eventuali aspetti interpretativi ed applicativi di competenza delle nuove norme in vigore.

7. VALIDITA' DEL DISCIPLINARE

Il presente Disciplinare ha validità triennale e decorre dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2028.

È facoltà delle Parti interrompere unilateralmente la cooperazione prima della scadenza di cui al comma precedente, dandone all'altra parte con preavviso di almeno tre mesi.

Con la cessazione della cooperazione ciascuna delle Parti interromperà immediatamente qualsiasi utilizzo dei servizi dell'altra Parte.

La cooperazione si interrompe anche nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso vengono portate a termine le sole attività che si trascinano temporalmente e corrisposti i relativi rimborsi, salvo diverso accordo assunto tra le Parti.

In caso di proroga della durata dell'Accordo o di anticipata rescissione, i ristori saranno quantificati in base ai giorni di proroga o di anticipata rescissione, fatte salve le procedure di conguaglio. La Regione provvederà inoltre al rimborso delle spese relative alla postalizzazione eventualmente sostenute nel periodo di proroga.

8. PIANI DI LAVORO

ACI e Regione definiscono entro il 30 novembre dell'anno precedente il piano di lavoro annuale.

Il primo piano di lavoro è definito entro 40 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente disciplinare.

In assenza di piano di lavoro si procederà comunque alla erogazione dei servizi secondo la pianificazione operata dal gestore dell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2bis della L 157/2019.

9. RIMBORSO DEI COSTI DIFFERENZIALI E MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE

Attesa la natura di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, svolta in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 2-ter, della legge 29 dicembre 2019, n. 157, la Regione Liguria riconosce all'ACI il rimborso dei costi differenziali direttamente connessi alle attività svolte a suo favore nei termini previsti dal presente disciplinare. I suddetti costi sono preventivamente stimati e approvati e una volta sostenuti sono rendicontati alla Regione ai fini della loro liquidazione.

Possono essere previste anticipazioni sulla base di quanto preventivato, salvo conguaglio in sede di rendicontazione.

Per le modalità di valorizzazione dei costi connessi alla cooperazione, rendicontazione, conguaglio e liquidazione, si rinvia all'allegato B.

Eventuali ulteriori attività richieste ad integrazione del presente accordo di cooperazione, saranno oggetto di autonomo e separato rimborso dei costi.

10. FORMAZIONE/ AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Allo scopo di garantire agli Utenti servizi efficienti ed efficaci, le Parti cooperano, ai fini della migliore esecuzione delle attività da parte delle strutture coinvolte, mediante la formazione e l'aggiornamento del personale adibito alla gestione dell'attività amministrativa del tributo e dei rapporti con l'utenza.

11. PROPRIETÀ DEI MEZZI: PROGRAMMI E LICENZE D'USO

Al fine di porre in essere i procedimenti previsti dal presente Accordo di cooperazione, l'ACI metterà a disposizione, in via non esclusiva, tutti i mezzi hardware necessari allo scopo, che sono e resteranno di sua esclusiva proprietà. Resteranno, altresì, di proprietà dell'ACI tutte le procedure automatizzate e no, utilizzate per la gestione dei procedimenti, nella misura in cui detti programmi siano stati realizzati dall'ACI con l'utilizzo di propri mezzi e know-how e senza alcun apporto da parte della Regione.

Eventuali programmi di proprietà dell'ACI che dovessero essere installati su elaboratori di proprietà della Regione e di suoi enti, dovranno intendersi concessi in licenza d'uso non esclusiva, per il solo tempo di durata del presente Accordo di cooperazione.

La Regione non ha facoltà di modificare, elaborare, decompilare, disassemblare o alterare i programmi o parte di essi e, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge, non potrà riprodurre o duplicare i programmi concessi in uso. Inoltre, la Regione non potrà dare in visione a terzi o, comunque, divulgare il contenuto dei programmi, delle relative analisi e della relativa documentazione e ciò anche nel caso in cui ACI abbia dato in visione, o provvisoriamente in uso alla Regione medesima, copia dei programmi, delle analisi e della documentazione, per la valutazione della fornitura dei servizi.

I programmi di terze parti, anche se oggetto di modifiche per esigenze di interoperabilità, di cui ACI abbia ottenuto la disponibilità ai fini dello svolgimento delle attività previste dall'Accordo di cooperazione, le relative analisi e documentazioni, dovranno essere restituiti all'ACI, negli stessi termini e con le medesime modalità previste per i programmi di proprietà ACI.

Il Sistema Informativo del Pubblico Registro Automobilistico è in grado di garantire alla Regione una infrastruttura tecnologica (hardware, software di base, reti di comunicazione) ad altissima resilienza ed affidabilità in quanto è rispondente alle specifiche definite dall'Agenzia per l'Italia Digitale ed ufficializzate da ACI nell'ambito delle procedure di qualifica come Polo Strategico Nazionale e che inoltre l'architettura del sistema è predisposta per soddisfare esigenze di Business Continuity ed eventualmente di Disaster Recovery.

12. DISCIPLINA DELLA PRIVACY E ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI

Il Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio della Tassa Automobilistica è la Regione LIGURIA.

ACI è "Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

I trattamenti da parte del Responsabile sono disciplinati nell'apposito allegato C.

13. ALLEGATI

Il presente Disciplinare Tecnico comprende i seguenti allegati, che ne fanno parte integrante:

- Allegato A - Tabella delle attività e ruoli/Responsabilità e descrizione tecnica delle procedure;
- Allegato B - Stima dei costi differenziali annui, comprensivo del corrispettivo Centrale di Committenza;
- Allegato C - Accordo stipulato ai sensi dell'articolo 28 GDPR 679/2016;
- Allegato D - Accordo di Committenza.

Per la Regione Liguria

Firma digitale



Firmato
digitalmente da:
MATTEO FELANDA
Regione Liguria
Firmato il: 23-07-
2024 16:07:23
Certificato valido
dal 02-06-2023
al 02-06-2026

Per l'ACI

Firma digitale

ACCORDO DI COMMITTENZA AUSILIARIA

(ex art.62, comma 10 e 11 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici)

per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative finalizzate all'affidamento, tramite procedura aperta di rilevanza comunitaria, dei servizi di stampa, imbustamento e recapito degli avvisi bonari in relazione alla gestione della Tassa automobilistica

TRA

- **ACI Informatica S.p.A.** (d'ora in poi anche "**ACI Informatica**" o "**Centrale di committenza**") con sede legale in Roma, via Fiume delle Perle n.24, Codice Fiscale 00405030586, P. IVA 00883311003, iscritta presso la C.C.I.A.A. di ROMA REA n. RM - 268993 rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale, Ing. Mauro Minenna giusta Procura speciale autenticata nelle firme dal Notaio Marco Pinto di Roma in data 16 maggio 2023, Repertorio n. 15309, Raccolta n. 14665

E

- **Regione Liguria** (d'ora in poi anche "**Regione**") con sede legale in Genova, Via Fieschi, 15 - P. IVA 00849050109, rappresentata ai fini del presente atto dal dott. Matteo Felanda in forza del mandato conferitogli dalla Giunta Regionale con atto n. 728/2024 del 19/07/2024

di seguito anche collettivamente "le Parti" e, singolarmente, "la Parte".

PREMESSO CHE

- In data 19/07/2024 con Delibera di Giunta Regionale n. 728/2024 è stata approvato lo schema dell'Accordo di Cooperazione con l'Automobile Club d'Italia in materia di tasse automobilistiche ai sensi dell'art. 15 L. n. 241/1990 e ss.mm.ii e dell'art. 5, co. 6, Dlgs. n. 50/2016 per il triennio 2025-2027, il quale prevede la collaborazione anche con ACI Informatica quale Centrale di Committenza per l'approvvigionamento di cui trattasi, integrandosi così con le attività di supporto svolte da ACI nella gestione delle campagne di recupero bonario delle morosità accertate già menzionate, che ACI prosegue ad effettuare;
- ACI Informatica è società totalmente partecipata da ACI e provvede in regime di "*in house providing*" all'espletamento dei servizi nei settori informatico, telecomunicazioni, editoria, commerciale, marketing e comunicazione istituzionale, e in ogni altro ambito di interesse dell'Automobile Club d'Italia;
- ACI Informatica, nella sua qualità di organismo di diritto pubblico, si configura inoltre quale amministrazione aggiudicatrice e, in attuazione di quanto previsto agli artt. 62 e 63 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici e del relativo Allegato II.4, a decorrere dal 1.7.2023 opera quale Centrale di Committenza e Stazione Appaltante Qualificata

con il livello massimo per la categoria “Servizi e forniture” (SF);

- ACI Informatica svolge attività di committenza ausiliaria finalizzata alla centralizzazione degli acquisti di servizi e beni in favore dell'Automobile Club d'Italia, delle relative società partecipate e per tutte le restanti stazioni appaltanti non qualificate in attuazione della vigente normativa in materia;
- Regione Liguria provvederà ad integrare la Programmazione triennale dei beni e dei servizi 2025-2027 con le attività dei servizi di stampa, imbustamento e recapito degli avvisi bonari di pagamento della Tassa automobilistica, prevedendone un importo complessivo lordo a quadro economico pari a € 610.000,00 per una durata contrattuale pari a 48 mesi, salvo migliore definizione e più puntuale definizione da effettuarsi in sede di progettazione del servizio;
- le funzioni di committenza ausiliaria richieste ed oggetto del presente accordo, sono quelle proprie della fase di progettazione, pubblicazione e affidamento del contratto, così come definite dall'art. 21, c.1 del Codice dei contratti, con esclusione, pertanto, della gestione della fase esecutiva contrattuale riservata alle competenze di Regione Liguria;
- il combinato disposto dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del comma 14 dell'art. 62 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici determinano la seguente previsione: *“Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15. Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto”*;
- le Parti intendono stabilire le regole a base della cooperazione attivata per la realizzazione unitaria, efficiente ed efficace dell'intervento in modo coerente con gli obiettivi istituzionali di ciascuna Parte di cui in premesse;
- il presente Accordo è coerente con il principio del risultato, come espresso dall'art. 1 del D.lgs. 36/2023, funzionale al perseguimento dell'interesse primario a realizzare l'affidamento e alla successiva esecuzione dei contratti pubblici con la massima tempestività, efficienza ed efficacia ed il miglior rapporto qualità-prezzo, nel rispetto dei principi;

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 – Premesse ed allegati.

1. Le premesse del presente Accordo ne formano parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Oggetto e finalità.

1. Con il presente Accordo, la Regione si avvale di ACI Informatica per lo svolgimento di attività di committenza ausiliaria, ai sensi dell'art. 62, comma 10 del d.lgs. n. 36/2023, ossia per progettare, pubblicare ed affidare, in ragione dei fabbisogni espressi dall'Ente committente, uno o più contratti

quadro della durata di 48 mesi avente ad oggetto l'erogazione di servizi di stampa, imbustamento e recapito degli avvisi bonari.

2. la Regione ha quantificato il valore dell'appalto in €. 610.000, comprensivo di IVA.
3. ACI Informatica perverrà alla stipula di un contratto quadro (di natura *normativa*) con uno o con più operatori economici al quale la Regione potrà aderire mediante stipula di uno o più propri contratti attuativi (di natura *esecutiva*) con l'operatore economico aggiudicatario; la Regione, in collaborazione con ACI Informatica con riguardo alle previsioni di cui al Contratto Quadro, procederà a gestire e curare tutti gli adempimenti propri della fase esecutiva del contratto anche con riguardo agli obblighi informativi presso la BDNCP tenuta da ANAC, mediante la gestione del proprio CIG derivato associato univocamente al proprio contratto attuativo.

Art. 3 – Attività ed impegni delle Parti

1. La Regione si impegna a collaborare con ACI Informatica nella fase preliminare di progettazione del servizio, condividendo con la stessa lo stato dell'arte degli esiti istruttori interni condotti dalla Regione.
2. La Regione delega ACI Informatica all'elaborazione del progetto del servizio rinviando alla stessa la verifica di completezza, non contraddittorietà e conformità alla normativa di settore applicabile, di tutta la documentazione oggetto della procedura di gara. ACI Informatica garantisce la Regione in ordine alla preliminare condivisione e accettazione, da parte dell'Ente delegante, del Progetto del servizio che dovrà avvenire prima delle fasi pubblicitarie di indizione e aggiudicazione della gara.
3. Le Parti concordano che, in osservanza delle previsioni di cui al Codice dei contratti, l'individuazione della procedura di aggiudicazione, la definizione dei criteri di partecipazione nonché la scelta del criterio di aggiudicazione della procedura siano di competenza della Centrale di committenza, ferma restando la facoltà delle Parti di consultarsi preliminarmente all'adozione dei provvedimenti amministrativi o degli atti di gara ad essi prodromici, per l'eventuale migliore definizione dei dettagli tecnico-amministrativi che il RUP nominato dalla Centrale di Committenza riterrà eventualmente necessari.
4. Le Parti concordano che ACI Informatica:
 - (i) predisponga tutti gli atti necessari per la indizione della gara (ivi inclusi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, avvisi di pre-informazione, bando e/o lettera di invito, disciplinare, modelli a corredo, ecc.);
 - (ii) configuri la gara, ai fini della gestione telematica della stessa, su apposita Piattaforma Certificata di Negoziazione e pubblichi i relativi atti in conformità alla normativa vigente in materia;
 - (iii) gestisca lo svolgimento della gara in tutte le sue fasi sino alla stipula dell'Accordo Quadro;
 - (iv) archivi e protocolli tutti gli atti di gara, fermo restando che, aggiudicata la procedura, ACI rimetterà copia integrale del fascicolo relativo alla suddetta procedura di gara alla Regione, unitamente ai relativi verbali;
 - (v) esamini e decida in merito ad eventuali precontenziosi e gestisca, anche in coordinamento con la Regione, eventuali ricorsi afferenti la procedura di gara;
 - (vi) curi ogni aspetto e adotti ogni decisione necessaria per lo svolgimento dell'attività di committenza prestata.

(vii) in caso di gara deserta, la prima ri-edizione della stessa sarà a cura ed onere della ACI Informatica.

5. la Regione si impegna a manlevare e tenere indenne ACI Informatica da qualsivoglia pretesa avanzata da terzi nel caso in cui la Regione, per qualsiasi motivo, non intenda stipulare il conseguente contratto attuativo.
6. La Regione si impegna, con la sottoscrizione del presente atto, a fornire al RUP della fase di affidamento, apposita dichiarazione di copertura economico-finanziaria degli importi definitivi che saranno desunti dal quadro economico di appalto in sede di approvazione del progetto del servizio.
7. La Regione riconosce, in caso di contenzioso con soggetti terzi, che i rapporti con ACI Informatica saranno disciplinati come segue: le attività e i costi relativi alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all'espletamento delle procedure di aggiudicazione della gara sono a carico di ACI Informatica. Laddove si accerti che i motivi del ricorso dipendessero anche da atti assunti o documenti trasmessi dalla Regione, i costi per la difesa legale saranno in capo alla Regione per quanto di responsabilità.
8. La Regione riconosce che, nel caso di Accordo Quadro aggiudicato, le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente eventuale contenzioso connessi alla fase dell'esecuzione contrattuale rimarranno di propria competenza.
9. La Regione si impegna a manlevare e tenere indenne ACI Informatica da qualsivoglia pretesa anche risarcitoria avanzata nei confronti di quest'ultima dai soggetti beneficiari, dagli appaltatori o da terzi (inclusi operatori economici partecipanti e non alle procedure di gara) in dipendenza dell'esecuzione del contratto attuativo.

Art. 4 - Risorse finanziarie

1. Per i servizi resi da ACI Informatica, quale Centrale di committenza, è riconosciuto a quest'ultima un corrispettivo pari al 5% dell'importo posto a base di gara, desunto dal valore del CIG comunicato ad ANAC.
2. Tutti gli eventuali ulteriori oneri economici che risultino strumentali e necessari a garantire l'esecuzione delle obbligazioni di cui al presente Accordo, saranno preventivamente inseriti nel quadro economico del Progetto del servizio, intendendosi per oneri economici a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le spese di pubblicità legale ove necessarie, il contributo ANAC, eventuali compensi e rimborsi spese per i membri delle Commissioni giudicatrici ove "esterni" ad ACI Informatica o alla Regione, i corrispettivi dovuti agli appaltatori, le imposte e/o le tasse dovute per legge dal committente, nonché ogni altro onere dovuto per legge in relazione all'esecuzione della procedura di gara e degli atti direttamente e/o indirettamente ad essa connessi. Tali ulteriori oneri strumentali e necessari, si intendono a carico della Regione. Laddove anche quota parte di tali oneri siano necessariamente da anticipare da ACI Informatica nella sua funzione di Stazione Appaltante delegata, quest'ultima è autorizzata a chiederne rimborso in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 1 in sede di fatturazione finale delle prestazioni rese, nei limiti dell'importo stanziato nel quadro economico.
3. Nell'espletamento delle sue funzioni ed attività, ACI Informatica opera nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, di libera concorrenza e non discriminazione degli operatori economici in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e agli atti attuativi del codice dei contratti pubblici.

Art. 5 - Rendicontazione delle attività e pagamenti

1. ACI Informatica, a valle della stipula dell'accordo quadro con l'aggiudicatario della procedura di gara, presenterà alla Regione una relazione contenente la descrizione analitica delle prestazioni rese e dei risultati conseguiti.
2. Decorsi 10 giorni solari e consecutivi dalla trasmissione della relazione di cui al precedente paragrafo, ACI Informatica emette apposita fattura elettronica nei confronti di Regione, la quale si impegna a liquidare le somme dovute entro il termine di 30 giorni solari e consecutivi dalla ricezione della fattura, mediante accreditamento bancario sul conto corrente indicato da ACI Informatica.
3. L'importo in fattura copre tutti i costi che ACI informatica avrà sostenuto per le attività previste dal presente Accordo, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 4 del presente accordo.

Art. 6 - Comunicazioni tra le Parti.

1. Per i rapporti tra le Parti rinvenenti dal presente Accordo:
 - il Referente per ACI Informatica è l'Ing. Stefano Carosi, nella sua qualità di Direttore Approvvigionamenti e Logistica
PEC: acquisti.lav@pec.informatica.aci.it
E-mail: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
 - il Referente per la Regione Liguria è la dott.ssa Simonetta Avveduto, nella sua qualità di funzionario responsabile
PEC: tributi@cert.regione.liguria.it
E-mail: simonetta.avveduto@regione.liguria.it
Tel.: [REDACTED]

L'eventuale sostituzione dei Referenti è oggetto di reciproca preventiva comunicazione tra le Parti e non comporta la necessità di modificare il presente Accordo.

2. Le comunicazioni ufficiali tra le Parti, nell'ambito dei rapporti derivanti dal presente Accordo e fermi restando i termini e le modalità previsti dal d.lgs. 36/2023 dei relativi provvedimenti di attuazione e dalla normativa applicabile in materia di contratti pubblici, devono aver luogo esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

Art. 7 – Tutela dei dati personali.

1. ACI Informatica e la Regione Liguria si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche "GDPR"), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione della presente scrittura.

2. ACI Informatica individua l'Ing. Stefano Carosi quale "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del GDPR, relativamente alle attività di Centrale di committenza. La sottoscrizione della presente da parte della Regione equivale anche ad accettazione della nomina.

Art. 8 – Riservatezza.

1. Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale di ACI Informatica verrà a conoscenza nell'attuazione del presente Accordo sono riservati. In tal senso, ACI Informatica si obbliga, ove ciò non sia già stabilito dalle norme e dai regolamenti, a adottare con i propri dipendenti e consulenti, impegnati a vario titolo nell'esecuzione ed attuazione delle attività disciplinate dal presente accordo, le cautele necessarie a tutelare la riservatezza ed il segreto di tutti le fasi. Quanto precede, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35 del D.Lgs. 36/2023.
2. Non sono considerate riservate le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo che ACI Informatica è obbligata a rivelare in base alla normativa vigente o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria a cui la stessa non possa legittimamente opporre rifiuto.

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. Per le attività oggetto del presente Accordo, ACI Informatica assume tutti gli obblighi eventualmente applicabili in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 10 – Efficacia, durata e proroga. Diritto di recesso e modifiche.

1. Il presente Accordo ha validità temporale fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro stipulato con l'operatore economico aggiudicatario.
2. La Regione può recedere in qualunque momento *ad nutum* dagli impegni assunti nei confronti di ACI Informatica ai sensi del presente Accordo, qualora nel corso della vigenza della stessa intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula dell'Accordo stesso e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine. In tale ipotesi, verranno riconosciute ad ACI Informatica le spese e i costi proporzionalmente sostenuti sino alla data di efficacia del recesso, nonché le spese e i costi che, ancorché non materialmente effettuati, alla data sopra indicata, risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili.
3. Eventuali modifiche al presente Accordo potranno essere espressamente convenute tra le Parti mediante sottoscrizione di appositi addendum alla presente scrittura, anche al fine di assicurarne, ove necessario, una efficace ed efficiente esecuzione.

Art. 11 – Definizione delle controversie. Foro competente.

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'applicazione o interpretazione del presente Accordo di Committenza o comunque direttamente o indirettamente connesse allo stesso, ciascuna Parte comunicherà preventivamente per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla prima contestazione scritta.

3. Per ogni controversia tra le Parti afferente o relativa alla presente scrittura, sarà competente, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

Art. 12 – Codice Etico. Norme di rinvio.

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, saranno osservati il Codice Etico e il Modello di organizzazione di gestione e di controllo di ACI Informatica e analoga documentazione vigente ed applicabile per l'Ente locale Regione Liguria, a cura dei soggetti a ciò obbligati ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente scrittura, si applicano le norme del Codice civile e del d.lgs. 36/2023.

Art. 13 Obblighi di pubblicazione

1. Le Parti si impegnano a rispettare, ciascuna per le proprie competenze e fasi amministrative curate, le previsioni relative agli obblighi di pubblicità legale concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in ragione delle previsioni di cui al Codice dei contratti pubblici e delle deliberazioni ANAC nn.263 e 264 del 20.6.2023.

Art. 14 – Imposte e tasse

1. Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 1. L'imposta di bollo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del D.P.R. 642/1972 e dell'art. 1, comma 295 della legge n. 296/2006, è a carico della ACI Informatica.
2. Il presente accordo, stipulato mediante scrittura privata non autenticata è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (art. 6 DPR 26/04/1986, n. 131). I relativi oneri saranno in capo alla parte richiedente la registrazione.

Il presente Accordo è formato su supporto digitale in unico originale e sottoscritto digitalmente da ciascuna delle Parti.

Regione Liguria

Il Dirigente

Dott. Matteo Felanda



Firmato
digitalmente da:
MATTEO FELANDA
Regione Liguria
Firmato il: 23-07-
2024 16:07:22
Certificato valido
dal 02-06-2023
al 02-06-2026

ACI Informatica S.p.A.

Il Direttore Generale

Ing. Mauro Minenna

Riferimento Art. 3 Disciplinare	Processi	Descrizione attività	Output	Attori coinvolti	RESPONSABILITA' TITOLARITA'		
					Congiunta	Regione	ACI
	Costituzione dell'archivio delle tasse automobilistiche - Generazione del ruolo tributario costituito dall'insieme dei veicoli attribuibili, in base alle leggi vigenti, alla titolarità attiva della Regione/Provincia Autonoma (soggetto attivo di imposta) e riscontrati nell'archivio integrato di cui all'articolo 51, comma 2 bis L.157/2019 (infra Archivio Integrato). Con la costituzione dell'archivio sono implementate le strutture hardware e software atte a garantire la continuità dei servizi di incasso e controllo. Costituzione dell'archivio delle tasse automobilistiche - Generazione del ruolo tributario costituito dall'insieme dei veicoli attribuibili, in base alle leggi vigenti, alla titolarità attiva della Regione/Provincia Autonoma (soggetto attivo di imposta) e riscontrati nell'archivio integrato di cui all'articolo 51, comma 2 bis L.157/2019 (infra Archivio Integrato). Con la costituzione dell'archivio sono implementate le strutture hardware e software atte a garantire la continuità dei servizi di incasso e controllo. Costituzione dell'archivio delle tasse automobilistiche - Generazione del ruolo tributario costituito dall'insieme dei veicoli attribuibili, in base alle leggi vigenti, alla titolarità attiva della Regione/Provincia Autonoma (soggetto attivo di imposta) e riscontrati nell'archivio integrato di cui all'articolo 51, comma 2 bis L.157/2019 (infra Archivio Integrato). Con la costituzione dell'archivio sono implementate le strutture hardware e software atte a garantire la continuità dei servizi di incasso e controllo.	Per ogni veicolo sono acquisiti al ruolo i dati necessari alla individuazione del soggetto attivo e del soggetto passivo di imposta, alla determinazione dei periodi di imposta (decorrenza e scadenza dell'obbligazione tributaria), al calcolo del dovuto e delle sanzioni ed interessi se dovuti e delle cause di sospensione, interruzione o esenzione ed ogni altro dato utile ai fini dell'attività di riscossione e recupero della tassa automobilistica. E' implementata la infrastruttura tecnologica per garantire le funzioni di Business Continuity (circolare 1/2019 AGID). L'infrastruttura entra in funzione quando l'archivio regionale delle tasse automobilistiche subisce o va in blocco operativo per qualsiasi causa.	Archivio Regionale delle Tasse Automobilistiche	Regione Liguria/LiguriaDigitale		X	
1	Costituzione archivio tributario		Sistema Informativo regionale con Business Continuity (Replica Archivio Regionale delle Tasse Automobilistiche)	LiguriaDigitale/ ACI Informatica			X
		E' implementata la infrastruttura tecnologica per garantire le funzioni di Disaster Recovery (circolare 1/2019 AGID). L'infrastruttura entra in funzione quando l'archivio regionale delle tasse automobilistiche subisce un deterioramento totale o parziale della base dati, al punto da renderla non più utilizzabile, per qualsiasi causa.	Sistema Informativo regionale con Disaster Recovery (Replica Archivio Regionale delle Tasse Automobilistiche)	Liguria Digitale/ ACI Informatica			X
	Aggiornamento e bonifica ordinaria - L'attività consiste nell'aggiornamento e bonifica periodica e continuativa dell'archivio delle tasse automobilistiche sulla base dei dati del PRA, della MCTC, dell'Anagrafe Tributaria, dei dati messi a disposizione dalla Regione/Provincia Autonoma, dei dati contenuti negli atti di data certa esibiti dal soggetto passivo di imposta o suo incaricato o conseguenti alla acquisizione di dati da altra PPAA. Aggiornamento e bonifica straordinaria - L'attività consiste nell'aggiornamento e bonifica periodica e continuativa dell'archivio delle tasse automobilistiche sulla base dei dati del PRA, della MCTC, dell'Anagrafe Tributaria, dei dati messi a disposizione dalla Regione/Provincia Autonoma, dei dati contenuti negli atti di data certa esibiti dal soggetto passivo di imposta o suo incaricato o conseguenti alla acquisizione di dati da altra PPAA.	I dati concernenti ogni veicolo presente sull'Archivio delle Tasse Automobilistiche, vengono costantemente aggiornati e verificati: con gli archivi disponibili, con gli atti di data certa prodotti dalla parte conformemente alle norme vigenti, ai dati presenti sull'ANPR. La base dei dati concernente il singolo veicolo è aggiornata solo previa verifica della fonte certificata di provenienza (nel rispetto delle competenze sulla titolarità del dato) e di conformità e coerenza del dato con le caratteristiche del veicolo e la sua storia tributaria. In particolare viene periodicamente effettuato il riscontro di coerenza tra l'Archivio delle Tasse Automobilistiche della Regione ed il PRA, in merito a radiazioni, fermi amministrativi, perdite di possesso a vario titolo (furto, dichiarazione sostitutiva ecc.), variazioni di targa, variazioni di proprietà, variazioni di residenza dei proprietari, variazioni di utilizzo e variazioni di residenza degli utilizzatori (acquirente PRD, locatario e usufruttuario) e con l'Archivio Integrato con riferimento ai veicoli in Noleggio Lungo Termine.	Aggiornamento e Bonifiche massive e puntuali delle posizioni tributarie dei veicoli.	Regione Liguria / LiguriaDigitale/ ACI / ACI Informatica	X		
2	Aggiornamento e bonifica archivio tributario						
		L'intervento è effettuato massivamente o puntualmente, previa individuazione dell'anomalia e delle posizioni interessate, attraverso il recupero delle informazioni corrette da una fonte dati certificata (tale è anche l'atto di data certa) o dall'archivio integrato art. 51, comma 2 bis L.157/2019. Le specifiche delle elaborazioni e dei flussi per lo scambio massivo dei dati da bonificare sono concordate tra gli attori. Le bonifiche puntuali possono essere effettuate anche in sede di istruzione e definizione delle istanze, domande e contestazioni del soggetto passivo di imposta.					
		L'intervento è effettuato massivamente o puntualmente, previa individuazione dell'anomalia e delle posizioni interessate, attraverso il recupero delle informazioni corrette da una fonte dati certificata (tale è anche l'atto di data certa) o dall'archivio integrato art. 51, comma 2 bis L.157/2019. Le specifiche delle elaborazioni e dei flussi per lo scambio massivo dei dati da bonificare sono concordate tra gli attori. Le bonifiche puntuali possono essere effettuate anche in sede di istruzione e definizione delle istanze, domande e contestazioni del soggetto passivo di imposta.	Posizione tributaria bonificata.	Regione Liguria / LiguriaDigitale/ ACI / ACI Informatica	X		
		L'intervento è effettuato massivamente o puntualmente, previa individuazione dell'anomalia e delle posizioni interessate, attraverso il recupero delle informazioni corrette da una fonte dati certificata (tale è anche l'atto di data certa) o dall'archivio integrato art. 51, comma 2 bis L.157/2019. Le specifiche delle elaborazioni e dei flussi per lo scambio massivo dei dati da bonificare sono concordate tra gli attori. Le bonifiche puntuali possono essere effettuate anche in sede di istruzione e definizione delle istanze, domande e contestazioni del soggetto passivo di imposta.					



[illegible]

	Riconciliazione	Operazione di abbinamento fra il versamento effettuato dal PSP (che risulta accreditato per la riscossione presso AGID), che ha incassato la tassa automobilistica e l'Amministrazione titolare del tributo e la singola posizione tributaria interessata al versamento.	Rendicontazione	Regione Liguria / LiguriaDigitale/ ACI / ACI Informatica	X		
	Pagamento cumulativo	Pagamento su un insieme di targhe appartenenti al medesimo soggetto (la legge 23 luglio 2009, n. 99, e successivamente la legge 11 dicembre 2016 n. 23 hanno introdotto la facoltà di eseguire cumulativamente il versamento delle tasse automobilistiche per le imprese concedenti i veicoli in locazione finanziaria e successivamente per le aziende con flotte di autoveicoli e autocarri. Le Regioni e le Province Autonome per l'attuazione delle suddette disposizioni devono preventivamente stabilire le eventuali diverse modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente il pagamento della tassa automobilistica regionale).	Flusso di pagamenti	Regione Liguria / LiguriaDigitale/ ACI / ACI Informatica		NON ATTIVO	
	Domiciliazione bancaria	Creazione del Front end per la raccolta dei dati. Raccolta e certificazione dei dati. Attività di controllo: il Tesoriere riscontra i dati per il prelevamento dal conto corrente del contribuente. Aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche per il calcolo del dovuto se previste riduzioni o agevolazioni. Prelievo automatico delle somme dovute dal conto corrente del contribuente. Generazione versamento e aggiornamento puntuale archivio delle tasse automobilistiche.Creazione del Front end per la raccolta dei dati. Raccolta e certificazione dei dati. Attività di controllo: il Tesoriere riscontra i dati per il prelevamento dal conto corrente del contribuente. Aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche per il calcolo del dovuto se previste riduzioni o agevolazioni.	Versamento effettuato Archivio regionale aggiornatoCalcolo dovuto con riduzione Mandato di autorizzazione all'addebito Versamento effettuato Archivio regionale aggiornatoCalcolo dovuto con riduzione Mandato di	Regione Liguria / LiguriaDigitale/ ACI / ACI Informatica		NON ATTIVO	
	Controllo di merito	Il controllo di merito consiste nella individuazione ed estrazione dall'archivio delle tasse automobilistiche delle posizioni tributarie irregolari per insufficiente, tardivo o omesso pagamento e nella individuazione dei pagamenti non dovuti o eccessivi ed è finalizzato al recupero o al rimborso d'imposta, sulla base della normativa e delle direttive statali e regionali vigenti al momento dell'insorgenza dell'obbligazione tributaria. Il controllo di merito è regolamentato ed attivato sulla base dei piani di lavoro annuali.	Posizioni tributarie insufficienti, tardive od omesse. Posizioni tributarie da rimborsare.	Regione Liguria/LiguriaDigitale	X		
Controllo merito	Radiazioni di ufficio	Ai sensi dell'articolo 96 del Codice della Strada, l'attività consiste nella individuazione dei veicoli assoggettabili alla procedura di radiazione d'ufficio sulla base dei parametri di volta in volta impostati in ottemperanza alle norme vigenti ed alle direttive regionali. La radiazione d'ufficio è regolamentata ed attivata sulla base dei piani di lavoro annuali.	Elenco delle posizioni da radiare e a cui inviare l'informativa relativa all'avvio della procedura	Regione Liguria / LiguriaDigitale/ ACI / ACI Informatica		NON ATTIVO	
	Generazione ed estrazione delle posizioni tributarie insufficienti, tardive o non dovute.	Sulla base degli esiti del controllo di merito, vengono generate le posizioni fiscali che risultano non in regola con il pagamento della tassa automobilistica per l'annualità sottoposta a controllo. Le posizioni generate sono verificate sulla base dei dati contenuti nell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche e nell'archivio integrato di cui all'art. 51 comma 2 bis L.157/2019. Sono inoltre eliminate le posizioni di importo inferiore al minimo recuperabile (sulla base delle disposizioni nazionali e regionali/provinciali) ed ogni altra posizione non recuperabile sulla base di leggi e direttive nazionali e regionali/provinciali o per incongruenza o assenza dei dati (in questo caso si attiverà il processo di Aggiornamento e Bonifica Straordinario).Sulla base degli esiti del controllo di merito, vengono generate le posizioni fiscali che risultano non in regola con il pagamento della tassa automobilistica per l'annualità sottoposta a controllo. Le posizioni generate sono verificate sulla base dei dati contenuti nell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche e nell'archivio integrato di cui all'art. 51 comma 2 bis L.157/2019. Sono inoltre eliminate le posizioni di importo inferiore al minimo recuperabile.La base delle Produzione e recapito comunicazione. Prima della spedizione dell'“Avviso bonario” e/o dell'“Atto di accertamento” è verificato ed approvato il modello di comunicazione selezionato su un campione significativo di posizioni irregolari, denominato “Prova Stampa”. Il contribuente destinatario della comunicazione di regolarizzazione, può richiedere la modifica (annullamento totale o parziale o ricalcolo) della pretesa tributaria utilizzando i canali di accesso all'assistenza ed alle informazioni messi a disposizione (infra). Il provvedimento di modifica o ricalcolo è adottato in autotutela sulla base delle disposizioni vigenti e comunicato alla parte.	Posizione fiscale recuperabile	Regione Liguria/LiguriaDigitale ACI/ACI Informatica	X		
Generazione delle liste delle posizioni fiscali irregolari e recupero bonario o coattivo o iscrizione a ruolo	Recupero Bonario/Atti di Accertamento		Avviso Bonario - Provvedimento in autotutela	ACI/ACI Informatica		X	
	Rateizzazione	Attività in carico a regione- riscossione e abbinamento delle rate sulla posizione tributaria in archivio	aggiornamento posizione	Regione - ACI/ACI Informatica		NON ATTIVO	

	Recupero Coattivo	Il recupero coattivo è effettuato con l'iscrizione a ruolo o tramite l'avviso di accertamento esecutivo. La gestione dei ruoli è affidata per legge ai concessionari autorizzati individuati dalla Regione con proprio atto conforme alle disposizioni normative. Durante la riscossione delle cartelle esattoriali sono garantiti ai contribuenti l'accesso alla propria posizione fiscale e l'assistenza (infra). La fase di iscrizione a ruolo può essere preceduta da atti di accertamento che potranno essere anche esecutivi. In tali casi la procedura prevede l'estrazione delle posizioni che non risultano regolari la generazione di una comunicazione da notificare e la gestione delle successive attività di assistenza al contribuente al quale anche in questa fase è garantito l'accesso alla propria posizione fiscale.	Ingiunzione/atti di accertamento esecutivi/Iscrizione a Ruolo	Regione/LiguriaDigitale - ACI/ACI Informatica	X	X
	Controllo di qualità	Controlli di qualità sul flusso dati (ante spedizione) degli atti di recupero (avviso bonario e atti di accertamento) o delle posizioni da iscrivere a ruolo. All'esito del controllo si procede con la fase di trasmissione della comunicazione o in caso di esito negativo con l'adozione delle azioni correttive necessarie (come bonifica dei dati o rettifica della posizione con annullamento totale o parziale della pretesa tributaria) Controlli di qualità sul flusso dati (ante spedizione) degli atti di recupero (avviso bonario e atti di accertamento) o delle posizioni da iscrivere a ruolo. All'esito del controllo si procede con la fase di trasmissione della comunicazione o in caso di esito negativo con l'adozione delle azioni correttive necessarie (come bonifica dei dati o rettifica della posizione con annullamento totale o parziale della pretesa tributaria)	Verbale esito controllo/Azioni correttive	ACI / ACI Informatica (Avvisi Bonari)	X	
	Presentazione, Ricezione, Istruzione e definizione delle Istanze di Rimborso, delle Domande di Esenzione e Sospensione,delle Contestazioni avverso le richieste di recupero bonario o coattivo e delle Richieste di accesso alla propria posizione tributaria.	Generazione e rilascio della visura fiscale, che consiste nella estrazione di tutti i dati relativi alla posizione fiscale dei veicoli appartenenti ad un medesimo codice fiscale ed in particolare sui versamenti effettuati e sulle procedure di recupero in corso L'istanza di rimborso è trasmessa on line o presentata in forma cartacea, dopo la presa in carico da parte della PA è istruita e definita sulla base dei dati presenti nell'archivio delle tasse automobilistiche e la documentazione presentata dall'istante. Con la definizione viene aggiornato l'archivio delle tasse automobilistiche. I canali utilizzabili sono domande on line attraverso il Portale della Regione, le UUTT ACI e gli AACCC. Le domande presentate dal contribuente direttamente presso gli sportelli abilitati: se il contribuente non ha diritto al rimborso la pratica viene respinta direttamente dallo sportello di assistenza, altrimenti viene istruita ed inserita sull'applicativo regionale che ne autorizza il mandato di pagamento.L'istanza di rimborso è trasmessa on line o presentata in forma cartacea, dopo la presa in carico da parte della PA è istruita e definita sulla base dei dati presenti nell'archivio delle tasse automobilistiche e la documentazione presentata dall'istante. Con la definizione viene aggiornato l'archivio delle tasse automobilistiche. I canali utilizzabili sono domande on line attraverso il Portale della Regione, le UUTT ACI e gli AACCC. Le domande presentate dal contribuente direttamente presso gli sportelli abilitati . Ricezione, istruzione e definizione delle domande di esenzione totale o parziale previste dalle norme statali e regionali per i veicoli storici (ultraventennali). L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche.	Visura fiscale	Regione Liguria/ LiguriaDigitale	NON ATTIVO	
			Provvedimento di rimborso o di ricusazione	Regione Liguria/ LiguriaDigitale (domande presentate attraverso il portale della Regione)	X	
			Provvedimento di esenzione o di ricusazione motivata	Regione Liguria /ACI (domande presentate attraverso i canali ACI)	X	
			Provvedimento di esenzione o di ricusazione motivata	Regione Liguria /ACI	X	
			Provvedimento di esenzione o di ricusazione motivata	Regione Liguria/LiguriaDigitale	X	

		Sicurezza dei dati	Sono adottate tutte le procedure ritenute idonee ai sensi del GDPR 679/2016 per garantire la sicurezza dei dati sia dalle violazioni esterne, sia dall'uso improprio dei soggetti abilitati all'accesso sia in consultazione che in modifica.	Regolamento interno.	Regione/LiguriaDigitale - ACI ACI Informatica per la business continuity e disaster recovery		X	
10	Gestione degli accessi (trasparenza) e delle richieste di modifica (assistenza) allo stato fiscale dei veicoli di propria pertinenza da parte del soggetto passivo di imposta suo incaricato	Accesso all'assistenza (vedi punto 7)	L'utente può accedere alle informazioni concernenti la propria posizione tributaria, direttamente, per il tramite del titolare del tributo o di ACI utilizzando il canale telefonico, la mail o direttamente. L'Utenete può richiedere modifica della propria posizione tributaria sulla base di documenti, certificazioni, atti e attestazioni aventi valore giuridico ed estrarre visure.	Bonifica puntuale d'archivio. Informativa utente.	Regione Liguria /ACI	X		
11	Piano di lavoro annuale	Redazione ed approvazione piano di lavoro annuale	ACI e Regione definiscono entro il 30 novembre dell'anno precedente il piano di lavoro annuale. Il primo piano di lavoro è definito entro 40 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente disciplinare. Attraverso il "Piano di Lavoro annuale" saranno concordati e calendarizzati i procedimenti da attivare e le modalità di cooperazione. In assenza di piano di lavoro si procederà comunque alla erogazione dei servizi secondo la pianificazione operata dal gestore dell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2bis della Legge 157/2019.	Piano di lavoro	Regione Liguria /ACI	X		
12	Stampa imbustamento e postalizzazione avvisi	Centrale di Committenza e direzione esecuzione	ACI informatica acquisisce i servizi di stampa imbustamento e postalizzazione necessari per le attività di recupero bonario. La regione Liguria designa il Responsabile Unico del Progetto, il quale in ottemperanza a quanto previsto al comma 6 dello stesso articolo si avvarrà di una struttura di Supporto al RUP costituita da personale tecnico di ACI Informatica.	Acquisizione contratti e direzione	ACI Informatica/Regione Liguria	X		
13	Servizio Visure	Fornitura del servizio TP visure agli operatori regionali, con fornitura degli accessi	ACI fornisce agli operatori indicati da Regione Liguria la profilazione necessaria per l'accesso al servizio TP Visure. Nell'importo annuale stimato di rimborso costi sono ricompresi i costi del canone di accesso e di consultazione del PRA; le singole consultazioni saranno addebitate sulla base delle rendicontazioni.	Consultazione dati PRA	Regione Liguria/ACI	X		
12	Formazione/aggiornamento del Personale	Formazione/aggiornamento del Personale	ACI e Regione definiscono entro il 30 novembre dell'anno precedente il piano di lavoro annuale. Il primo piano di lavoro è definito entro 40 giorni lavorativi dalla sottoscrizione e del presente disciplinare. Attraverso il "Piano di Lavoro annuale" saranno	Piano della formazione	Regione Liguria /ACI	X		

Regione Liguria

STIMA COSTI DIFFERENZIALI ANNUALI

1 gennaio 2025 - 31 dicembre 2028

Valori in Euro

STIMA DEI COSTI DIFFERENZIALI ANNUALI			
Nel prospetto che segue è stimata l'incidenza dei costi differenziali sostenuti da ACI per i servizi/attività analitiche basato sulle fasi dei processi per la gestione dell'Archivio delle Tasse Automobilistiche ai sensi dell'Articolo 51, comma 2ter della Legge 157/2019 ed ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 6 del DM 418/98. La stima è condotta ai soli fini delle previsioni di bilancio. I costi effettivi saranno rendicontati secondo la periodicità prevista dal Disciplinare e soggetti a conguaglio finale. Il punto 4 relativo al dettaglio - corrispettivo centrale di committenza (ACI Informatica) è riferito ad attività che dovrà essere svolta nel 2024 e la relativa liquidazione sarà a carico dell'esercizio 2024.			
Procedure	Attività	Personale*	Totale
1) Costituzione, aggiornamento e bonifica archivio regionale delle tasse automobilistiche. Business Continuity e Disaster Recovery	35040	66834	101874
2) Controllo di qualità delle posizioni tributarie omesse, insufficienti o ritardate e recupero bonario	17520	113326	130846
3) Definizione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti.	55020	353866	408886
Totale stima costi annui differenziali	107580	534026	641606
* Il costo del personale sarà aggiornato applicando la percentuale di incremento dei rinnovi dei contratti pubblici applicati ad ACI intervenuti successivamente alla sottoscrizione del presente accordo di cooperazione.			
** Per il solo primo anno al totale va sommato il costo previsto per la procedura 4: Centrale di Committenza, pertanto per il primo anno il rimborso costi ti			

672.606

Anni uomo impiegati (1)

Procedure	Coordinam.	Gestione	UUTT	Totale
1) Costituzione, aggiornamento e bonifica archivio regionale delle tasse automobilistiche. Business Continuity e Disaster Recovery	0,010	0,417	0,320	0,747
2) Controllo di qualità delle posizioni tributarie omesse, insufficienti o ritardate e recupero bonario	0,010	0,536	0,960	1,506
3) Definizione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti.	0,010	0,238	5,869	6,117
Totale	0,030	1,191	7,149	8,370

STIMA COSTI ANNUALI DIFFERENZIALI, SALVO CONGUAGLIO.

Valori in Euro

1) Costituzione, aggiornamento e bonifica archivio regionale delle tasse automobilistiche. Business Continuity e Disaster Recovery

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività	Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,010	169686	1697		1697
Attività di gestione	a/p	0,417	65321	27224		27224
Attività UUTT	a/p	0,320	62239	19913		19913
Attività di gestione amministrativa				18000		18000
Attività di gestione informatica	a/p			35040	35040	
Totale				101874	35040	66834

2) Controllo di qualità delle posizioni tributarie omesse, insufficienti o ritardate e recupero bonario

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività	Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,010	169.686	1.697		1697
Attività di gestione	a/p	0,536	65.321	35.003		35003
Attività UUTT	a/p	0,960	62.239	59.740		59740
Attività di gestione informatica				17.520	17520	
Missioni e formazione ACI e UUTT	quota			7.887		7887
Attività di gestione amministrativa				9.000		9000
Totale				130846	17520	113326

3) Definizione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti.

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività	Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,010	169686	1697		1697
Attività di gestione	a/p	0,238	65321	15557		15557
Attività UUTT (1)		5,119	62239	318612		318612
Attività AC	quota	0,750	50000	37500	37500	
Attività di gestione amministrativa				18000		18000
Attività di gestione informatica				17520	17520	
Totale				408886	55020	353866

4) Dettaglio corrispettivo Centrale di Committenza

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività	Personale
Costo Centrale di Committenza	quota			31000	31000	
Totale				31000	31000	

**ALLEGATO D) – AL DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE LIGURIA E DALL'AUTOMOBILE CLUB
D'ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI**

Predisposto ai sensi dell'articolo 51, comma 2 ter del D.L. 124/2019

convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157

**Schema di "Accordo tra il Titolare e il Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del
Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679"**

Oggetto: disciplina dei rapporti tra Regione Liguria e l'Automobile Club d'Italia in materia di trattamenti di dati personali nell'ambito delle attività previste dal Disciplinare in materia di tasse automobilistiche in ordine a: istruzioni, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, compiti e responsabilità del responsabile del trattamento in osservanza dell'articolo 28 paragrafo 3) del Regolamento Europeo n. 679/2016.

PREMESSE

Con Delibera della Giunta Regionale n. 728/2024 del 19/07/2024, è stato approvato lo schema di Accordo di Cooperazione / Disciplinare Tecnico in materia di tasse automobilistiche 2025-2028, (di seguito Disciplinare) tra la Regione Liguria (di seguito anche "Regione") e l'Automobile Club d'Italia (di seguito anche "ACI"), di cui il presente atto ne costituisce parte integrante.

Ciò premesso,

TRA

La Regione Liguria, codice fiscale 00849050109, rappresentata dal Dott. Matteo Felanda, domiciliato presso la sede dell'Ente, nella sua qualità di Dirigente del Settore Staff e Affari Giuridici – Tributi e Riscossione della Direzione Generale Centrale Finanza Bilancio e Controlli della Regione Liguria, autorizzato alla stipula del presente Disciplinare ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 728/2024 del 19/07/2024

e

l'Automobile Club d'Italia - ACI, codice fiscale 00493410583, con sede legale in via Marsala, 8, 00185 Roma, legalmente rappresentato dal Presidente Angelo Sticchi Damiani,

si conviene quanto segue:



Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:

- Per "Legge Applicabile" o "Normativa Privacy", si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, "GDPR") a far data dal 25.05.2018, il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e i suoi allegati (di seguito, per brevità, anche "Codice della Privacy"), nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, "Garante");
- per "Dati Personali": si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare ai fini dell'espletamento delle attività previste dall'Disciplinare;
- per "Interessato": si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- per "Attività": si intendono le attività rese dal Responsabile nell'ambito dell'Disciplinare oggetto del presente contratto, nonché il relativo trattamento dei dati personali;
- per "Titolare": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria;
- per "Responsabile del Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art.28 dell'RGPD è ACI.
- per "Ulteriore Responsabile": si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR, eventualmente affidato lo svolgimento di parte delle attività di cui all'Accordo o concesso l'accesso all'Archivio delle tasse automobilistiche in sola visualizzazione.
- per "Misure di Sicurezza": si intendono le misure di sicurezza di all'art. 32 del GDPR;
- per "Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione,

diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per “Violazione di Dati personali” (c.d. Data Breach), si intende ai sensi dell'art. 4, par. 12 del GDPR, la violazione di sicurezza che comporta anche accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per “Amministratore di Sistema” si intende la figura professionale finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti; è altresì considerato tale anche altra figura equiparabile dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quale l'amministratore di basi di dati, l'amministratore di reti e di apparati di sicurezza e l'amministratore di sistemi software complessi utilizzati in grandi organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;
- per “Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)” si intende la figura di cui all'articolo 37 e seguenti del GDPR, nominato, per quanto concerne la Regione, con decorrenza dal 16/01/2023, con DGR n. 12 del 17/01/2023

Articolo 2

Oggetto

1. La presente disciplina regola le operazioni di trattamento dei dati personali rientranti nella sfera di titolarità della Regione effettuate da ACI nell'ambito delle attività previste dall'Accordo di Cooperazione / Disciplinare Tecnico, il cui schema è stato approvato con DGR n. 728/2024 del 19/07/2024. Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle attività indicate nel Disciplinare e relativi allegati, ai quali si rimanda.

2. I dati saranno trattati soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l'esecuzione delle attività previste dall'Accordo di Cooperazione/Disciplinare Tecnico. ACI non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza, né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati.

Articolo 3

Durata e finalità

1. La presente disciplina rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte da ACI, in riferimento al trattamento dei dati personali rientrati nella sfera della titolarità della Regione.

2. Resta fermo il diritto del Titolare, in qualsiasi momento, di revocare e/o modificare la nomina di ACI quale responsabile del trattamento dei dati personali, ivi compresi i relativi compiti e responsabilità, salvo ogni eventuale obbligo di legge.

3. I trattamenti dei dati personali saranno effettuati dalla ACI per il tempo strettamente necessario al conseguimento della finalità per le quali i dati sono raccolti e successivamente trattati in relazione alle attività previste dal Disciplinare.

Articolo 4

Tipologie di dati e Categorie di interessati

1. ACI per conto della Regione effettua operazioni di trattamento aventi ad oggetto tutte le categorie di dati personali rientranti nella titolarità dell'amministrazione stessa (cittadini, utenti, etc.) relativamente alle attività previste dal Disciplinare.

Articolo 5

Modalità e istruzioni

1. Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei dati personali impartite dal Titolare al Responsabile sono contenute nella presente disciplina, come riportate nei successivi articoli.

Articolo 6

Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento

1. Il Responsabile è obbligato a mettere in atto misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati (comprese la cifratura e la pseudonimizzazione, effettuazione di back up o di restore, di un piano di Disaster Recovery e di Business Continuity, nonché di controlli atti a testare l'efficacia delle misure adottate), in modo tale che i trattamenti effettuati nell'ambito dello svolgimento delle attività di competenza previste dall'Disciplinare, soddisfino i requisiti di cui al GDPR, nonché tutelino i diritti degli interessati al trattamento. In particolare, il Responsabile si impegna a mantenere una struttura ed una organizzazione adeguata per la corretta esecuzione delle attività di cui al Disciplinare (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni), nel rispetto delle disposizioni normative, nonché nel rispetto delle istruzioni specificatamente impartite dal Titolare nel presente atto e/o di volta in volta impartite in riferimento allo svolgimento delle attività di cui trattasi.

2. In particolare, ACI, in qualità di Responsabile è obbligato a:

- effettuare le operazioni di trattamento dei dati relative alle attività di competenza previste dal Disciplinare, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- adottare le misure tecniche e organizzative volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 35 del GDPR, al fine di garantire il rispetto del principio della "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione predefinita di cui all'art. 25 del GDPR, già in fase contrattuale";

- nominare un responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) nei casi previsti dalla normativa vigente;

- eseguire i trattamenti connessi alle attività espletate nell'ambito del Disciplinare, compatibilmente e nei limiti delle finalità perseguite. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, ACI dovrà informare il Titolare del trattamento ed il Data Protection Officer (DPO) della Regione.

- adottare le misure organizzative e procedurali necessarie al fine di autorizzare il personale preposto alle operazioni di trattamento, nonché impartire allo stesso le necessarie istruzioni in materia di privacy nel rispetto delle disposizioni normative, nonché delle condizioni e dei termini contemplati nel presente atto, ivi compresi le istruzioni impartite di volta in volta, quando necessarie. Il Responsabile ha l'obbligo di garantire che il personale autorizzato al trattamento sia vincolato legalmente al rispetto degli obblighi di riservatezza.

- garantire l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del GDPR. In particolare – tenuto conto dello stato dell'arte delle misure di sicurezza adottate a protezione dei trattamenti dei dati per conto della Regione come previste dal contratto vigente, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati – porre in essere le opportune azioni organizzative per l'ottimizzazione di tali misure, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure comprendono, tra le altre:

a) la cifratura dei dati personali;

b) misure idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

c) misure idonee a garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

d) procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento e predisporre, a cadenza annuale, un rapporto scritto in merito agli adempimenti eseguiti ai fini della legge ed alle conseguenti risultanze, da consegnare al Titolare e permettere eventuali controlli concordati da parte della Regione o suo delegato;

e) distruggere, ovvero riconsegnare i dati personali al Titolare, secondo le indicazioni impartite dalla Regione stessa, alla cessazione del trattamento, a meno che non sia previsto per legge un termine di conservazione di dati.

- adottare le politiche interne e impegnarsi ad attuare le misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design); adottare ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
- tenere, ai sensi dell'art. 30 del GDPR e nei limiti di quanto esso prescrive, un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità per conto della Regione Liguria e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30, comma 4 del GDPR;
- assistere il Titolare, ove richiesto, nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto prescritto dall'art. 35 del GDPR e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'art. 36 del GDPR;
- soddisfare le richieste ritenute legittime, qualora riceva istanze degli interessati in esercizio dei loro diritti di cui dall'art. 15 all'art. 22 del GDPR;
- garantire gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l'Autorità Garante, quando richieste e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con l'Autorità. In particolare, ACI dovrà:
 - a) fornire informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
 - b) consentire l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;
 - c) consentire l'effettuazione di controlli;
 - d) mettere in atto quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea.
- garantire l'applicazione in merito alle misure di sicurezza da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, secondo quanto prescritto dagli artt. 25 e 32 del GDPR EU 2016/679 in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (Privacy by Design) e in materia di misure di sicurezza;
- informare il Titolare tempestivamente ove riscontri carenze sulle misure di sicurezza o su qualunque aspetto relativo ai trattamenti che dovesse comportare responsabilità penale, civile e amministrativa del medesimo Titolare. In particolare, è tenuta altresì ad informare periodicamente il Titolare sullo stato dell'arte relativo agli obblighi e alle prescrizioni contemplate dal GDPR, segnalando contestualmente le eventuali azioni da intraprendere;

- permettere lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 28, par. 3 lett. h) del RGPD 2016/679 da parte della Regione da altro soggetto da quest'ultima incaricato;
- non trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare e nel rispetto della normativa applicabile.

Articolo 7

Ulteriori Obblighi del Responsabile in materia di Amministratore di Sistema

1. Laddove le prestazioni previste nel Disciplinare implicino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema, ACI, in qualità di Responsabile del trattamento, si impegna a:

- individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di Amministratori di Sistema (System Administrator), Amministratori di Base Dati (Database Administrator), Amministratori di Rete (Network Administrator) e/o Amministratori di Software Complessi e, sulla base del successivo atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
- assegnare ai suddetti soggetti una user id che contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'identità degli Amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole:
 - a) divieto di assegnazione di user id generiche e già attribuite anche in tempi diversi;
 - b) rimozione dei privilegi di Amministratore delle user id attribuite alle figure di Amministratori che non necessitano più di accedere ai dati;
 - c) associare alle user id assegnate agli Amministratori una password di adeguata complessità nel rispetto delle "best practices" vigenti;
 - d) assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle quali devono corrispondere credenziali diverse;
 - e) assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi, rispettino il principio del need-to-know, ovvero che non siano attribuiti diritti superiori a quelli realmente necessari per eseguire le normali attività di lavoro. Le utenze con privilegi amministrativi devono essere utilizzate per il solo svolgimento delle funzioni assegnate;
 - f) mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso uno strumento automatico in grado di generare un alert quando è aggiunta una utenza amministrativa e quando sono aumentati i diritti di una utenza amministrativa.

Articolo 8

Violazione dei Dati personali

1. ACI è tenuta ad informare la Regione Liguria ed il Data Protection Officer, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, al fine di rispettare i termini di cui all'articolo 33 GDPR, di ogni violazione di dati personali (cd. data breach) derivante dall'esecuzione delle attività previste dall'Disciplinare. Tale notifica – da effettuarsi tramite PEC alla Direzione regionale competente in materia e contestualmente al DPO della Regione Liguria - deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare la violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne è venuto a conoscenza.
2. Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta Autorità Garante, ACI supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità Garante siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi ulteriori Responsabili.

Articolo 9

Nomina di ulteriori responsabili (sub-Responsabili)

1. In esecuzione e nell'ambito di quanto previsto dall'Disciplinare, ACI, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del GDPR, è autorizzata, salva diversa comunicazione scritta del Titolare, a ricorrere alla nomina di Ulteriori Responsabili, previo esperimento delle necessarie procedure di selezione degli operatori applicabili di volta in volta.
2. La nomina di Ulteriori responsabili da parte di ACI sarà possibile a condizione che sull'Ulteriore Responsabile siano imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla Normativa Privacy.
3. Qualora gli Ulteriori responsabili omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, ACI conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'Ulteriore Responsabile.

Articolo 10

Responsabilità

1. Il Responsabile ha la piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del Titolare con riferimento alle attività affidate attraverso il Disciplinare, ai sensi dell'art. 82 del RGPD 2016/679;

2. ACI si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza sia civile che amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato per comportamenti attribuibili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy, ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione

Dott. Matteo Felanda



Firmato
digitalmente da:
MATTEO FELANDA
Regione Liguria
Firmato il: 24-07-
2024 09:09:24
Certificato valido
dal 02-06-2023
al 02-06-2026

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Presidente

Angelo Sticchi Damiani